
Comune di Ispra

Provincia di Varese

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSOLIDATO
ANNO 2021**

COMUNE D ISPRA

**AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

ALFA SRL

NORMATIVA

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione che è in corso dall'anno 2009.

In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione all'art. 2 – stabilisce che vengono definiti e individuati: i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine.

Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”.

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147 – *quater*, disponendo che “*i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica*”.

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società ed i propri organismi partecipati sono definite dal principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare secondo tale principio, il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato è divenuto obbligatorio dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (per i quali è previsto il rinvio dell'obbligo di un anno). Esso è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati.

E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, benché il termine sia solo ordinatorio.

FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso.

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie per valutarne l'efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell'ente, comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

L'accentuarsi del fenomeno dell'affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell'ente locale, induce a esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo" (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Esso deve consentire all'ente a capo del "Gruppo amministrazione pubblica" di disporre di un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi – societari e non – in cui si articola il gruppo di cui l'ente è a capo.

Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvato con il DPCM 28 dicembre 2011 e dai relativi aggiornamenti.

Nella redazione del bilancio le partecipate, dirette e indirette, hanno applicato la normativa prevista dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri di valutazione utilizzati a tal fine sono quelli approvati attraverso i Principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare i nn. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 25.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2021

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

- **Immobilizzazioni Immateriali:** sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore alla possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è ripristinato se vengono meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione.

- **Immobilizzazioni Materiali:** sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile sperimentale applicato alla contabilità economico-patrimoniale da parte del Comune di Ispra ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni, come previsto dal Codice Civile, da parte delle partecipate.

Infatti i cespiti oggetto di ammortamento hanno caratteristiche differenti in relazione alle specifiche attività a cui sono funzionali; pertanto si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione specifici, senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime tipologie di beni.

Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

- **Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni:** le partecipazioni in società collegate e altre società sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

- **Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti Immobilizzati:** i crediti immobilizzati sono iscritti a bilancio al loro valore nominale.

- **Disponibilità liquide:** sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

- **Crediti:** sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi

- **Debiti:** sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale

- **Ratei e risconti:** i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

- **Rimanenze:** sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzo presumibile dal mercato.

- **Fondi per rischi e oneri:** sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

- **Costi e Ricavi:** i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

- **Imposte sul reddito:** le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per il Comune di Ispra le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale, oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposta di registro.

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta.

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti comporta un importante lavoro di analisi del portafoglio partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale (statuti, regolamenti, convenzioni, contratti di servizio e bilanci di esercizio).

In base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Ispra sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011).

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2021

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2021

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Fanno pertanto parte del "Gruppo amministrazione comunale di Ispra" i seguenti organismi:

Società	Altri Organismi
Alfa S.r.l.	Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

PRESENTAZIONE SOCIETÀ' PARTECIPATE

Alfa S.r.l.

- Società a responsabilità limitata (Società di capitali);
- Sede Legale: Via Bottini, 5 - 21013 Gallarate
- Capitale Sociale: € 121.290,08;
- Quota di partecipazione Ente: 0,1557%;
- Capogruppo intermedia: No

Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

- Ente pubblico non economico;
- Sede Legale: Via Martiri della Libertà 11, 21014 Laveno Mombello (VA);
- Quota di partecipazione Ente: 5,00%;
- Capogruppo intermedia: No

Gli enti e le società del gruppo comunale di Ispra possono, tuttavia, non far parte dell'area di consolidamento nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2021

Per la determinazione della soglia di irrilevanza si è tenuto conto delle quote di Attivo, Patrimonio Netto e Ricavi Caratteristici di spettanza del Gruppo.

In ogni caso, sono state considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Fino all'esercizio 2017 compreso, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Sono stati poi verificati gli enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica da ricomprendere nell'area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali si detenga una partecipazione irrilevante o per i quali si sia nell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

A tal fine sono stati raffrontati i dati del Comune di Ispra in relazione al totale dell'attivo, dei ricavi caratteristici e del patrimonio netto per ciascuna degli organismi facenti parte del "Gruppo comunale".

CONSIDERAZIONE 1

La società Alfa S.r.l. (0,1557%) è un organismo in cui l'Ente detiene una partecipazione di minoranza di entità inferiore ad un punto percentuale, ma risulta essere affidataria diretta di servizi pubblici locali ed è, quindi, da inserire nel consolidamento sulla base di quanto disposto dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

CONSIDERAZIONE 2

L'Ente ha provveduto, in ossequio del citato Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, per il restante organismo partecipato (Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese), alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'eventuale esclusione di questo dal perimetro di consolidamento secondo il criterio dell'Irrilevanza, le cui risultanze sono esposte nei seguenti prospetti:

Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

	Comune	Partecipata	Quota	Rilevanza
Totale attivo	21.169.873,25	3.518.123,44	16,62%	Si
Patrimonio Netto	17.041.408,78	145.822,25	0,86%	No
Totale ricavi caratteristici	4.251.766,16	2.469.584,45	58,08%	Si

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2021

Alla luce delle analisi sopra esposte entrambe tale Organismo è risultato rilevante, pertanto da includere nel perimetro di consolidamento.

ESITO ANALISI

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, risultano da consolidare con il metodo proporzionale, in considerazione del fatto che essi risultano essere degli organismi semplicemente partecipati e non controllati, la società Alfa S.r.l. e l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011) ed adottare lo schema predefinito dell'allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

Il metodo di consolidamento integrale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'Ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità.

A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

- 1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;
- 2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- 3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;
- 4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni;
- 5) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Non essendovi partecipazioni di controllo, tale metodo non può essere applicato per il Comune di Ispra.

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2021

Per il “Gruppo amministrazione comunale di Ispra”, essendo questo composto solo da società semplicemente partecipate dall’Ente, si è utilizzato il metodo di consolidamento proporzionale. Esso consiste nel sommare tra loro, per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati, i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) emergenti dai bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili e procedendo alle rettifiche relative alle operazioni infragruppo.

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Si è proceduto all’eliminazione delle partite infragruppo sulla base dei dati comunicati dalla singola società, verificati e ritenuti congrui rispetto a quanto rilevato nella contabilità interna del Comune di Ispra.

DEBITI E CREDITI

I crediti di durata residua superiore ai 5 anni ammontano ad 11.887,79 Euro, di cui 11.887,79 Euro riferibili ad Alfa S.r.l.

I debiti di durata residua superiore ai 5 anni ammontano a 709.651,37 Euro, di cui 26.243,60 Euro riferibili ad Alfa S.r.l. e 683.407,77 Euro al Comune.

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento.

RATEI E RISCONTI

Gli importi rilevanti dei Risconti passivi – pari ad € 915.831,20 – sono integralmente riferibili a contributi agli investimenti ricevuti da privati.

Gli importi dei Ratei e Risconti attivi, così come quelli dei Ratei passivi, non risultano significativi.

INTERESSI E ONERI FINANZIARI

Gli interessi ed oneri finanziari sono riferiti a interessi per mutui bancari.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Gli importi rilevanti dei proventi straordinari sono i seguenti:

1. Proventi da permessi di costruire: € 110.111,35;
2. Proventi da trasferimenti in conto capitale: € 6.825.312,50;
3. Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti da operazioni di riaccertamento: € 1.086.637,65.

Gli oneri straordinari rilevanti di importo rilevante sono esclusivamente riferibili alle “Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo derivanti da operazioni di riaccertamento” ed ammontano ad € 491.705,18.

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2021

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Gli Amministratori e Sindaci (Revisori) della Capogruppo (Comune di Ispra) non ricoprono incarichi remunerati nella partecipata.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.

VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE VOCI DI ATTIVO E PASSIVO

Per quello che riguarda le Immobilizzazioni, le variazioni sono rappresentate nelle tabelle sottostanti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

VOCE	2021	2020	VARIAZIONE
Costi di impianto e di ampliamento	15,66	26,11	-10,45
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.560,90	16.867,20	693,70
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	556,53	554,07	2,46
Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.211,95	2.081,77	2.130,18
Altre	29.833,66	19.663,19	10.170,47

Le variazioni più significative registrate nelle immobilizzazioni immateriali sono costituite esclusivamente dal decremento nella voce "Altre" per un importo di € 10.170,47.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VOCE	2021	2020	VARIAZIONE
Terreni (Beni Demaniali)	175.309,64	175.309,64	0,00
Fabbricati (Beni Demaniali)	902.376,28	930.153,19	-27.776,91
Infrastrutture (Beni Demaniali)	6.687.865,05	6.458.195,93	229.669,12
Terreni (Altre Immobilizzazioni)	5.670,63	5.670,63	0,00
Fabbricati	2.470.225,93	2.417.085,05	53.140,88
Impianti e macchinari	224.688,37	218.107,89	6.580,48
Attrezzature industriali e commerciali	77.985,71	58.904,39	19.081,32
Mezzi di trasporto	65.678,78	4.307,45	61.371,33
Macchine per ufficio e hardware	22.064,71	12.855,71	9.209,00
Mobili e arredi	14.911,77	10.734,07	4.177,70
Altri beni materiali	23.428,43	12.267,73	11.160,70
Immobilizzazioni in corso ed acconti	605.292,95	312.394,75	292.898,20

Le variazioni più rilevanti registrate nelle immobilizzazioni materiali riguardano gli aumenti tra le le “Immobilizzazioni in corso e acconti” (+ Euro 292.898,20), tra le “Infrastrutture” iscritte tra i beni demaniali (+ Euro 229.669,12), nonché di quelli registrati tra i “Mezzi di trasporto” (+ Euro 61.371,33).

Le principali variazioni intervenute nelle voci dell’Attivo Circolante sono riportate nella seguente tabella.

ATTIVO CIRCOLANTE

VOCE	2021	2020	VARIAZIONE
Rimanenze	1.240,35	851,82	388,53
Crediti			
Altri crediti da tributi	471.178,05	435.154,49	36.023,56
Crediti da Fondi perequativi	6.931,82	14.167,20	-7.235,38
Verso amministrazioni pubbliche	546.063,71	866.980,86	-320.917,15
Verso clienti ed utenti	269.895,74	287.352,61	-17.456,87
Verso l'erario	5.087,12	3.625,18	1.461,94
Altri	91.432,76	106.155,21	-14.722,45
Disponibilità Liquide			
Conto di tesoreria	9.075.936,73	1.102.350,70	7.973.586,03
Altri depositi bancari e postali	1.096,69	15.680,90	-14.584,21
Denaro e valori in cassa	16,39	10,06	6,33

Relazione Illustrativa e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato - Anno 2021

Le principali variazioni sono dovute agli aumenti sul Conto di Tesoreria (+ Euro 7.973.586,03) nonché nella diminuzione dei crediti “Verso amministrazioni pubbliche” (- Euro 320.917,15).

La tabella sottostante evidenzia le principali variazioni intervenute nelle voci del Passivo rispetto al precedente esercizio.

INDEBITAMENTO

VOCE	2021	2020	VARIAZIONE
Fondi Rischi ed Oneri	68.198,41	46.515,08	21.683,33
TFR	2.598,50	3.203,51	-605,01
Debiti			
Verso banche e tesoriere	18.968,20	21.331,27	-2.363,07
Verso altri finanziatori	1.969.904,22	2.314.005,20	-344.100,98
Debiti verso fornitori	724.082,57	475.319,07	248.763,50
Trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche	73.780,97	123.755,52	-49.974,55
Trasferimenti e contributi verso altri soggetti	81.205,97	77.279,39	3.926,58
Tributari	74.833,80	34.221,50	40.612,30
Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.999,03	41.589,50	9.409,53
Altri	241.009,36	232.704,16	8.305,20

Le principali variazioni sono dovute alle diminuzioni dei finanziamenti da parte di altri finanziatori (- Euro 344.100,98), nonché negli aumenti registrati tra i debiti verso fornitori (+ Euro 248.763,50).

IL RESP. AREA FINANZIARIA
f.to Dr. Giorgio Ricci